Sent./Ord. n. 546/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel giudizio iscritto al n. **80228** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso in riassunzione depositato in data 12.12.2023 e proposto dal Sig. XX (OMISSIS), nato il OMISSIS

a OMISSIS, ivi residente OMISSIS, rappresentato e

difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Antonio Talladira ed elettivamente domiciliato presso studio di questi, sito in Roma, alla Via Buccari n. 11 (antoniotalladira@ordineavvocatiroma.org)

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – Commissione Medica di Verifica - in persona del Ministro p.t., via XX Settembre n. 97 (attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it) e per questi anche all'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

INPS – fondo ex IPOST – in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, al domicilio digitale

del procuratore domiciliatario Avv. Maria Francesca Granata (avv.mariafrancesca.granata@postacert.inps.it)

POSTE ITALIANE SpA – in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, in Viale Europa n. 190, al domicilio legale dei procuratori domiciliatari Avv.ti Francesca Bonfrate e Luigi Fiorillo (fiorillo@pec.fiorilloassociati.it)

VISTI gli atti e documenti di causa;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

UDITI alla pubblica udienza del 11.09.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Antonio Talladira, per il ricorrente, l'Avv. Gianna Fiore, per l'INPS, e l'Avv. Francesca Bonfrate, per Poste Italiane S.p.a.; nessuno è comparso per il Ministero delle Finanze.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in riassunzione in epigrafe indicato, il ricorrente rappresenta che:

- in data 14.10.2021, in qualità di dipendente di Poste Italiane S.p.A. sin dal 2001, aveva presentato istanza per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995;

- la Commissione Medica di Verifica di Roma del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con verbale del 29.11.2022, rigettava l'istanza in quanto lo dichiarava inidoneo permanente, in modo assoluto, al servizio e proficuo lavoro ma non riconosceva la sussistenza dell'"*assoluta e permanente impossibilità a s volgere qualsiasi*

attività lavorativa";

- in data 16.12.2022, lo stesso veniva licenziato da Poste Italiane per giustificato motivo determinato dall'inidoneità permanente, in modo assoluto, e a proficuo lavoro, come accertato dalla Commissione Medica di Verifica;

- in data 22.12.2022, il ricorrente accettava il licenziamento con riserva di agire contro il verbale della Commissione Medica di Verifica di Roma che gli veniva comunicato in data 06.02.2023.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il ricorrente, pertanto, presentava ricorso al Tribunale del lavoro di Roma per l'accertamento de diritto alla pensione di inabilità dal giorno 14.10.2021, o dal giorno ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con richiesta di CTU per l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini del riconoscimento del beneficio in argomento.

Con sentenza n. 9676/2023, il Tribunale del Lavoro dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore di queta Corte vertendo la controversia direttamente sul trattamento di pensione.

Il ricorso veniva riassunto nei termini davanti a questo Giudice Unico rappresentando che il ricorrente è portatore, dal 2003, di una sindrome psicotica ingravescente che ne avrebbe determinato, a decorrere dal giugno 2021, una condizione di malattia perdurante che avrebbe determinato la cessazione del rapporto di lavoro.

Nel ricorso viene evidenziato che, con verbale di invalidità del 12.02.2004, la commissione di invalidità della ASL RM B riconosceva il soggetto invalido nella misura del 50% per "*disturbo schizoide di*

personalità" e, in data 23.02.2004, invalido al 50% con diagnosi di "*disturbo schizoide dipendente*".

Viene inoltre fatto presente che, nel 2004 e nel 2009, il ricorrente è stato sottoposto a un Trattamento Sanitario Obbligatorio, con prolungato periodo di degenza per comparsa di sintomatologia delirante allucinatoria a causa della sospensione della terapia farmacologica.

La pandemia da COVID 19 avrebbe creato, poi, una recrudescenza sintomatologica dello stato di malattia del ricorrente con ritiro sociale, ideazione delirante e intolleranza alle restrizioni imposte.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Per tale notevole aggravamento, la CML di Roma, in data 11.04.2022 riconosceva il soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con diagnosi di "*Disturbo schizofrenico cronico in terapia farmacologica*".

A sostegno delle contestazioni alla valutazione della Commissione Medica di Verifica di Roma del 29.11.2022, il ricorrente deposita copiosa documentazione sanitaria.

Il ricorrente chiede, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, previa CTU ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dalla norma, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico dal giorno 14.10.2021, o dal giorno ritenuto di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.

Con nota depositata in data 29.07.2024, si è costituito l'INPS che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte.

A questo riguardo, l'Istituto previdenziale osserva che il ricorrente è stata assunto da Poste Italiane in data 01.12.1997, quindi successivamente all'entrata in vigore del d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico e, successivamente, in società per azioni: si tratterebbe, pertanto, di un rapporto previdenziale meramente privatistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nel merito, osserva che il rapporto di lavoro è stato risolto per infermità in data 16.12.2022 e che il competente organo di valutazione non ha riconosciuto sussistente il requisito della "*assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa*", condizione diversa e più grave dell'"*inabilità a qualsiasi proficuo lavoro*" di cui all'art. 13 della legge n. 274/1991.

Per questi motivi, chiede il rigetto del ricorso; in subordine, fa presente che l'eventuale decorrenza del trattamento pensionistico non potrà essere anteriore alla data del 16.12.2022 e, in caso di CTU, nomina quale proprio consulente di parte la Dott.ssa Cristina Catalano, con facoltà di nomina e/o di avvalersi di un sostituto tra i medici appartenenti all'Unità Operativa Complessa – Contenzioso Giudiziario Medico Legale (Dott.ssa Lucilla Mugnaini, Dott.ssa Arianna Giovannetti).

Con memoria depositata in data 29.08.2024, si è costituita in giudizio Poste italiane S.p.A. che riconosce la giurisdizione di questa Corte ed eccepisce il difetto di legittimazione passiva per la totale estraneità di Poste Italiane alla vicenda in esame.

All'udienza odierna, l'Avv. Talladira, per il ricorrente, si riporta agli atti ed insiste per l'espletamento della consulenza tecnica medico legale; l'Avv. Bonfrate, per Poste Italiane, si riporta alla memoria insistendo nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva; l'Avv. Gianna Fiore, per l'INPS, richiama la memoria e le conclusioni ivi rassegnate, opponendosi alla richiesta di CTU.

La causa è stata trattenuta in decisione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio concerne l'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, in particolare, del requisito della "*assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*" in capo al ricorrente, ex dipendente di Poste Italiane S.p.A.

2. Pregiudizialmente, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'INPS sull'assunto che il ricorrente sarebbe stato assunto da Poste Italiane in data 01.12.1997, cioè successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 487/1993, convertito dalla legge n. 71/1994, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico e, successivamente, in società per azioni; si tratterebbe, pertanto, di un rapporto previdenziale meramente privatistico.

Al riguardo, si è condivisibilmente affermato che: "*Le Sezioni unite della Corte hanno, con orientamento costante, costituente ormai diritto vivente (Cass. Sez. Un. 25 luglio 2011 n. 16168, Cass. Sez. Un. 4 gennaio 2007 n.*

14; Cass. Sez. Un. 25 marzo 2005 n. 6404, Cass. Sez. Un. 28 luglio 2004 n. 14171), affermato che la controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane S.p.A. (prima Ente Poste Italiane) che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione, senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti. [...] Tanto sul rilievo che la L. n. 71 del 1994, che ha trasformato l'amministrazione postale in ente pubblico economico, ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico" (Cass, SS.UU., ord. n. 784/2021; Sez. Puglia, sent. n. 721/2022).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Per completezza di motivazione, si precisa, inoltre, che in ragione di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del d. l. n. 78/2010: "*Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi*".

3. In via preliminare, occorre poi esaminare l'eccezione della resistente Poste Italiane S.p.A. sul difetto di legittimazione passiva.

L'eccezione è fondata e va accolta, tenuto conto che il ricorrente ha chiesto di condannare solo il resistente INPS alla liquidazione del trattamento pensionistico; le spese di lite sono compensate tenuto conto della definizione in rito e della complessità della vicenda.

4. Passando alla trattazione del merito, ritiene questo Giudice Unico che, tenuto conto della natura tecnica della questione prospettata, sia

necessario acquisire un parere dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche, al quale dovrà essere trasmessa copia della documentazione medica ed amministrativa presente nel fascicolo processuale.

5. In particolare, la predetta Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, previa visita medica (ove ritenuta necessaria e comunque espletabile anche per delega) e contestuale esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti, con la partecipazione anche di uno specialista della materia, è chiamato ad esprimere collegialmente il proprio motivato parere sul seguente quesito: "se il ricorrente, all'atto di presentazione della domanda di pensione di invalidità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 (14.11.2021) o alla data della visita collegiale del 29.11.2022, potesse trovarsi "*nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*", nei termini richiesti dalla norma, tenuto conto dell'infermità della quale risulta affetto, diagnosticata in "*psicosi schizofrenica cronica in parziale compenso farmacologico*" e come risulta dalla documentazione sanitaria depositata agli atti"

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La Sezione speciale del Collegio Medico Legale provvederà a comunicare alle parti costituite il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali.

La Sezione Speciale è autorizzata a chiedere tempestivamente direttamente all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore

documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo, poi, contestualmente al parere la documentazione così acquisita.

Con facoltà per la parte privata di esibire direttamente al suddetto organo di consulenza, entro trenta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, memorie, perizie e certificazioni mediche.

A cura della Segreteria di questa Sezione giurisdizionale sarà comunicata copia integrale della presente Sentenza-Ordinanza al Difensore del ricorrente, all'Amministrazione resistente e alla Sezione Speciale del Collegio medico Legale del Ministero della Difesa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito, che comprenderanno la trasmissione alla predetta Sezione Speciale degli atti contenuti nel fascicolo del giudizio.

7. Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni – sospendendo ogni altra pronuncia in rito ed in merito:

- in via pregiudiziale e preliminare:

- respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione;

- dichiara l'estromissione dal presente giudizio di Poste Italiane S.p.A., disponendo nei suoi confronti la compensazione integrale delle spese di lite;

- in via istruttoria:

- ordina l'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in parte

motiva, nei termini e modi ivi puntualmente indicati.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 settembre 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05.12.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
05.12.2024 13:17:26
GMT+02:00

DECRETO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.